

---

## ALLEGATO 1

### Principali innovazioni introdotte dal D.M. 1154/2021 e del D.D. 2711/2021

#### Verifica *ex post* dei requisiti di docenza per l'anno accademico in corso

La verifica viene anticipata, con termine fissato al 30 novembre (mentre precedentemente si effettuava nel mese di marzo). L'esito positivo della verifica assicura l'attivazione del CdS per il successivo anno accademico. In caso contrario il CdS viene eliminato dalla banca dati dell'offerta formativa, fatto salvo il caso previsto dall'art. 4, comma 6, del D.M. n. 1154.

La verifica è basata sul valore minore del numero di studenti iscritti al primo anno nei due anni accademici precedenti (non più, come in precedenza, sul valore minore del numero degli iscritti al primo anno nell'a.a. in corso e in quello precedente).

In tal modo tutti i dati relativi alle iscrizioni al primo anno, utilizzati per la verifica *ex post*, saranno a disposizione fin dal momento dell'individuazione dei docenti di riferimento nelle SUA-CdS, vale a dire *ex ante*, prima dell'inizio dell'a.a. di riferimento (mentre in precedenza in quel momento non si poteva ovviamente disporre del numero degli iscritti nel successivo a.a., vale a dire proprio l'a.a. per il quale la verifica *ex post* sarebbe stata effettuata nel successivo mese di marzo, nel corso dell'a.a.).

Il D.D. n. 2711 precisa che ai fini della verifica vengono presi in considerazione i docenti effettivamente in servizio al 30 novembre e le istanze per la chiamata diretta di docenti trasmesse al Ministero entro il 30 giugno precedente. Non saranno presi in considerazione i bandi per procedure di reclutamento non ancora concluse con il provvedimento di nomina entro il 30 novembre.

#### Requisiti di docenza

Le numerosità minime della docenza e la quota minima dei professori a tempo indeterminato restano sostanzialmente immutate rispetto a quanto già previsto dal D.M.

6/2019 per tutti i CdS. Nel caso in cui il numero di studenti, su cui la verifica è basata, superi le numerosità massime indicate nell'allegato D al D.M. n. 1154, il numero di docenti di riferimento, ivi compresa la quota minima dei professori di ruolo (è questa la novità rispetto al D.M. n. 6/2019), deve essere incrementato in misura proporzionale. Si ricorda in proposito che gli organi di governo dell'Ateneo, fin dal marzo 2019, hanno deliberato di perseguire un livello di qualità consistente, tra l'altro, nell'applicazione dell'aumento proporzionale anche della quota dei professori di ruolo, pur non prevista dal D.M. 6/2019, ma prevista dal precedente D.M. n. 987/2016. Pertanto in questo caso l'innovazione introdotta dal nuovo D.M. vede l'Ateneo ben preparato alla sua attuazione.

Il D.D. n. 2711 (Allegato 2, Paragrafo 4) conferma l'arrotondamento per difetto per il computo del numero di docenti di riferimento necessari in proporzione al superamento delle numerosità massime degli studenti previste, di cui al citato allegato D del D.M. n. 1154.

Inoltre sono previste limitazioni all'utilizzo di docenti non strutturati:

- a) i docenti di ruolo presso altri Atenei o i ricercatori di Enti di ricerca, i professori a t.d. ex art. 1, comma 12 della legge n. 230/2005 e i docenti a contratto ex art. 23 della legge n. 240/2010 possono contribuire ai requisiti di docenza entro il limite di 1/3 del totale dei docenti di riferimento complessivi;
- b) i docenti a contratto, in particolare, possono essere conteggiati entro il limite massimo di 1/2 della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori universitari di ruolo.

Il D.M. n. 1154 stabilisce che ai fini delle assegnazioni annuali del FFO, il costo standard totale per le Università statali che utilizzano docenti a contratto è calcolato, a decorrere dall'anno 2022, tenendo conto del valore equivalente alla conseguente diminuzione degli indici di costo.

Variano le modalità di effettuazione del controllo di coerenza tra la docenza di riferimento utilizzata e le discipline erogate nel CdS. Tale controllo viene attuato a livello di macrosettore. A tal fine sono considerati i macrosettori che raggruppano i SSD attivi riportati nel quadro della didattica programmata e i macrosettori dei docenti di riferimento, i quali devono essere titolari di almeno una attività formativa riportato nel quadro della didattica programmata. La verifica si intende superata qualora almeno il 50% della docenza di riferimento afferisca a macrosettori che raggruppano SSD di base e caratterizzanti riportati nel quadro della didattica programmata.

### Piani di raggiungimento

Le nuove norme confermano:

- a) la possibilità di attivare corsi di studio di nuova istituzione a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza da completarsi entro la durata normale del corso;
- b) le limitazioni al numero di nuovi corsi di studio attivabili in presenza anche di un solo piano di raggiungimento.

Si stabilisce inoltre che, qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nel citato allegato D, l'accreditamento del corso già attivato e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere un piano di raggiungimento e senza incorrere nelle conseguenze sopra indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di misure idonee al superamento della carenza di docenti.

### Corsi internazionali

Il D.D. 2711/2021 individua le nuove caratteristiche dei CdS a carattere internazionale (allegato 1, tabella A).

### Accreditamento periodico delle sedi e dei CdS

Il D.M. n. 1154 introduce una versione aggiornata degli allegati C ed E, relativi rispettivamente agli ambiti e agli indicatori di valutazione, da utilizzarsi per le valutazioni periodiche effettuate dall'ANVUR e soprattutto in occasione dei procedimenti di accreditamento periodico delle sedi e dei CdS.